

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

**PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

E

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE**

(Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni)
(Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n° 139)

(Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____)

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, è adottato ai sensi della Legge Regionale 18 Novembre 1999 n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001 e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n° 139 ad oggetto: “ Adozione del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche “ tenuto conto del dettato del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i., delle Linee Guida Conferenza Stato Regioni del Luglio 2012 e del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti l’imprenditore agricolo. Il Piano ha validità triennale, rimanendo comunque efficace fino all’adozione di quello successivo e si compone delle seguenti parti:

A. Parte I

Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.

1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi dati in concessione;
2. Individuazione delle modifiche.

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di manifestazioni e fiere

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio itinerante

Compatibilità delle aree pubbliche

B. Parte II

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Definizioni

1. Agli effetti del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche s’intendono:
 - a. **Per commercio su aree pubbliche:** l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
 - b. **Per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
 - c. **Per mercato:** l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più giorni della settimana o del mese per la vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione.
 - d. **Per mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune.
 - e. **Per mercato straordinario:** l’edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di

posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.

f. **Per mercato straordinario specializzato:** mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

g. **per mercato artigianale stagionale:** il mercatino che commercializza opere di ingegno e di hobbistica che si svolge in uno o più periodi dell'anno in relazione alle caratteristiche climatiche ed ai flussi turistici del Comune.

h. **Per mercato giornaliero** il mercato riservato a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località.

i. **Per mercato settimanale** si intende il raggruppamento di operatori che esercitano l'attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana.

j. **Per posteggio isolato o fuori mercato:** la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetto a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo. Essa è individuata dall'Amministrazione Comunale ed assegnata con bando pubblico.

k. **Per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento e dalla disciplina della legge regionale n. 33/1991 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale.

l. **Per presenze in un mercato :** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio- Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di sub ingresso.

m. **Per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto.

n. **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato scoperto ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

o. **Per orario di vendita:** l'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente.

p. **Per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato.

q. **Per manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere** culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa.

r. **Per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare.

s. **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è

ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività.

t. **SCIA-Segnalazione Certificata di attività per vendita temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni:** è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

u. **Concessione di posteggio:** il provvedimento di assegnazione che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare un posteggio nell'ambito di una manifestazione, presso un mercato coperto o scoperto o in un posteggio isolato, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e del periodo autorizzato;

v. **Per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche. I posteggi dei mercati comunali coperti sono suddivisi in box di vendita e banchi di vendita;

w. **Per posteggi disponibili** quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dell'ampliamento di quelli esistenti, da cessazione di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o dell'autorizzazione.

x. **Per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio.

y. **Per settore merceologico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali.

z. **Per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che viene posta in vendita.

aa. **Per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.

bb. **Per produttori agricoli:** i coltivatori diretti e/o gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni.

PARTE I^

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

- MERCATI GIORNALIERI

1. Mercato giornaliero piazza Regina Margherita

A) L'attuale area del **mercato all'aperto** è quella configurata nelle planimetrie allegate alle Deliberazioni di G.C. n. 56 del 16/10/2014 e n° 26 del 04/02/2015 nelle quali sono indicate:

a. ubicazione;

b. superficie complessiva dei posteggi mq. _____ ;

c. totale posteggi su area scoperta n. 99 di cui:

Settore alimentare n. 33

Settore non alimentare n. 40

Produttori agricoli n. 23

Posteggi liberi n. 3

d. ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva

Nel mercato all'aperto è presente, stagionalmente, un operatore dedito alla vendita di aglio e cipolle

B) Il **mercato coperto**, di cui alle planimetrie allegate alle deliberazioniè costituito da:

- Ittico e box del settore alimentare n. 35 posteggi di cui:

Settore alimentare n. 33

Produttori n. 2

- Box San Lorenzo n. 37 di cui:

Settore alimentare n. 31

Settore non alimentare n. 4

Produttori n. 2

2. Mercato giornaliero di viale Lazio

A) Il **mercato coperto**, istituito con deliberazione consiliare n. 86 del 27/04/2000 è costituito da:

Box per un totale di n. 18, di cui:

Settore alimentare n. 8

Settore non alimentare n. 8

Box liberi n. 2 (n. 1 settore alimentare e n. 1 settore non alimentare)

- MERCATI SETTIMANALI

1- **Mercato di viale Lazio (venerdì) settore non alimentare costituito da n. 10 posteggi all'aperto, di cui:**

Settore non alimentare n. 10
Produttori agricoli n. 2
Posteggi liberi n. 9

2- Mercato settimanale di viale P. Nenni (mercoledì) costituito da n. 46 posteggi all'aperto, di cui:

Settore alimentare n. 5 di cui uno temporaneo nel solo periodo natalizio;
Settore non alimentare n. 37;
Produttori agricoli n. 4 di cui uno stagionale nel periodo maggio – agosto di ciascun anno;
Posteggi liberi n. 0

3- Mercato settimanale piazza Regina Margherita (mercoledì e sabato) costituito da n. 15 posteggi all'aperto di cui:

Settore alimentare n. 1
Settore non alimentare n. 11
Produttori n. 2
Posteggi liberi n° 1 settore non alimentare

4- Mercato settimanale di piazza Aurelio Saffi (mercoledì) settore non alimentare costituito da n. 15 posteggi all'aperto, di cui:

Settore non alimentare n. 5
Posteggi liberi n.10

- POSTEGGI ISOLATI INDIVIDUATI NEL PRECEDENTE PIANO

5- Posteggi per la vendita di cocomeri e alberi di natale

n° 5 per la vendita di cocomeri e frutta esotica con somministrazione degli stessi prodotti(viale Garibaldi, via Morandi e Lungomare Thaon de Revel);
n° 2 per la vendita di alberi di natale (via Morandi e piazza Verdi)

6- Posteggi isolati con banco o auto negozio

n° 8 loc. Pantano (n. 1 fiori e n. 7 articoli religiosi) Posteggi liberi n° 4 (n. 1 fiori e n. 3 art. religiosi)
n° 1 viale Garibaldi (alimentare)
n° 2 loc. Ficoncella (n° 1 alimentare e n° 1 non alimentare)
n° 1 via Isonzo settore alimentare

7- Posteggi isolati in locali o chioschi

n° 7 nuovo cimitero (n° 4 fiori, n° 2 articoli funebri, n° 1 somministrazione) Posteggi liberi n° 1 fiori)
n° 2 cimitero via Aurelia Nord (fiori)
n° 1 viale Lazio (fiori)
n° 1 Largo Donatori del Sangue (fiori)
n° 1 Via Isonzo (non alimentare)

8- Posteggi isolati festività, ricorrenze, manifestazioni sportive

n° 3 Produttori (fiori) Via Tarquinia commemorazione defunti
n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo Sportivo Comunale Fattori lato gradinate)
n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo Sportivo Comunale Fattori lato gradinate)
n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo Sportivo Comunale Fattori lato tribune)

n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo Sportivo Comunale Fattori lato tribune)

FIERE

1- Santa Fermina 28 aprile

- n° 34 settore alimentare
- n° 51 settore non alimentare
- n° 2 artigiani (2% del totale)
- n° 4 girovaghi

2- Natale della Città 14 e 15 agosto

- n° 2 settore alimentare
- n° 6 settore non alimentare

2 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE

Il Piano incluso nel Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20.03.2003 ha subito, negli anni, sostanziali modifiche.

a. Mercato di piazza Regina Margherita

A partire dall'anno 2002 l'Amministrazione Comunale ha reperito le risorse per i lavori di ristrutturazione del mercato ittico, ortofrutticolo e di tutta l'attività commerciale di Piazza Regina Margherita: il progetto definitivo/esecutivo dell'Intervento di Riquilificazione e Ristrutturazione del Mercato di Piazza Regina Margherita è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n°177 del 28/05/2009

Con Delibera di Giunta Comunale n°61 del 11/03/2010, stante la necessità di dover liberare le aree oggetto dell'appalto principale da tutte le attività commerciali presenti e dare seguito all'inizio dei lavori, si è reso necessario approvare un progetto che prevedeva la realizzazione di opere complementari, messe in atto per delocalizzare tutti i mercatali operanti sulle aree dell'intervento, ad esclusione di quelli insistenti su Piazza Regina Margherita.

Con deliberazione di G.C. n. 56 del 16.10.2014 l'Amministrazione Comunale ha deciso di concludere i lavori, soprassedendo alla ristrutturazione della Piazza, al fine di portare a termine le operazioni di spostamento/ricollocazione degli operatori giornalieri della "palmetta" e dell'ortofrutta. A tal fine, in una prospettiva di razionalizzazione (secondo i dettami della legge) dell'intera area del mercato giornaliero, sono stati utilizzati, negli spostamenti, anche i posteggi che si erano resi liberi nel corso degli anni, con una riduzione dei posteggi complessivi approvati con il precedente Piano del Commercio su aree pubbliche

Con deliberazione n. 67 del 03.11.2014, in esito al ritrasferimento degli operatori assegnatari dei box della struttura di "San Lorenzo" ed al rientro degli altri operatori giornalieri nell'area mercatale originaria di piazza Regina Margherita, gli operatori del mercato settimanale, in esubero rispetto agli spazi come sopra riorganizzati, sono stati trasferiti su area dedicata della ex trincea ferroviaria, nelle more della individuazione di altro sito disponibile per l'esercizio dell'attività di commercio settimanale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 04/02/2015, a conclusione dei lavori di sistemazione di Piazza XXIV Maggio (che tuttora ospita i 35 operatori della struttura dell'Ittico), è stata approvata la planimetria dei posteggi (provvisoriamente creati in adiacenza alla tensostruttura dell'ittico di piazza XIV Maggio) su cui sono stati trasferiti n. 15 soggetti prima operanti nelle ex superfetazioni

e n. 1 operatore del mercato di P.zza Regina Margherita – lato “Carcerette”. Solo n. 5 degli operatori delle ex superfetazioni sono rientrati nei posteggi disegnati sul perimetro della struttura dell’Ittico.

Per quanto sopra detto, con il presente Piano si stabilisce che, attuato il rientro degli operatori giornalieri assegnatari dei banchi e dei box nella sede ristrutturata dell’Ittico, l’area mercatale in argomento verrà ridefinita con l’inserimento di nuove aree giudicate maggiormente idonee dagli operatori giornalieri delle ex superfetazioni e dagli operatori settimanali provvisoriamente collocati su area dedicata della ex trincea ferroviaria: tale determinazione sarà adottata con apposita delibera della Giunta comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

b. Mercato settimanale di piazza A. Saffi (mercoledì)

Nel precedente Piano Commerciale il mercato era costituito da n. 15 posteggi all’aperto; ad oggi, come già indicato, i posteggi sono 5, poiché n. 10 posteggi risultano liberi per revoca o per cessazione.

Con il presente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che verrà soppresso il Mercato settimanale di piazza A. Saffi (mercoledì), in ragione del numero troppo esiguo di operatori attivi: la soppressione consente di recuperare l’area, riorganizzare gli spazi e rendere la piazza stabilmente fruibile dai cittadini.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale verranno stabilite l’ubicazione e le modalità di trasferimento degli operatori ancora presenti nel Mercato settimanale suddetto, secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

c. Mercato settimanale di Viale Lazio (venerdì)

Nel precedente Piano Commerciale il mercato era costituito da n. 10 posteggi all’aperto; ad oggi, come già indicato, è rimasto utilizzato solo 1 posteggio poiché n. 9 posteggi risultano liberi per revoca o cessazione.

Con il presente Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si stabilisce , che verrà soppresso il Mercato settimanale di viale Lazio (venerdì) in relazione alla circostanza che quasi tutti i posteggi risultano stabilmente inutilizzati e più volte inseriti con esito negativo nei bandi per l’assegnazione dei posteggi. Non si ritiene opportuno attivare procedure concessorie atteso che in questi anni, anche a causa della difficile contingenza economica, si è rilevata una riduzione della capacità attrattiva del mercato.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale verranno stabilite l’ubicazione e le modalità di trasferimento degli operatori ancora presenti nel Mercato settimanale suddetto, secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

d. Soppressione posteggi isolati

Sul territorio comunale, oltre ai mercati, sono previsti dei posteggi isolati. Da un’attenta disamina della situazione attuale, si è constatato che alcuni dei posteggi inseriti nel precedente Piano Commerciale non sono stati occupati dagli operatori o addirittura le autorizzazioni, sono state restituite dopo pochi mesi di attività in ragione della diminuzione della domanda rispetto alle previsioni fatte in fase di pianificazione.

Tale situazione insieme alla difficile contingenza economica induce l’Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria, a sopprimere con il presente piano alcuni posteggi non utilizzati.

Con il presente Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vengono quindi soppressi, in quanto oramai stabilmente inutilizzati, i seguenti posteggi isolati:

- n° 3 Produttori (fiori) Via Tarquinia commemorazione defunti
- n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo Sportivo Comunale Fattori lato gradinate)
- n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo Sportivo Comunale Fattori lato gradinate)
- n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo Sportivo Comunale Fattori lato tribune)
- n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo Sportivo Comunale Fattori lato tribune)
- n° 1 via Isonzo settore alimentare
- n° 1 via Isonzo settore non alimentare
- n° 2 loc. Ficoncella (n° 1 alimentare e n° 1 non alimentare)

e. Nuovi mercati - Trasferimento mercato

Nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Regione Lazio nel Documento programmatico, delle indicazioni e prescrizioni previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, delle norme del Codice della Strada, nonché nell'ambito della politica di rilancio dei mercati settimanali di Civitavecchia, allo scopo di perseguire un maggiore soddisfacimento degli operatori commerciali ma soprattutto dei consumatori sono previsti:

- l'individuazione di aree per l'istituzione di nuovi mercati settimanali, a servizio delle zone decentrate quali S. Gordiano/Bocelle, in sostituzione di quello di Viale Lazio, con tipologia merceologica non alimentare, S. Liborio e Borgata Aurelia con tipologia merceologica mista (alimentare, non alimentare e prodotti agricoli di produzione propria).
- l'individuazione di un'area su cui trasferire l'attuale mercato settimanale di Viale P. Nenni, con tipologia merceologica mista (alimentare, non alimentare e prodotti agricoli di produzione propria).

f. Nuovi posteggi isolati con chioschi o auto negozi

- Il presente Piano prevede l'istituzione di nuovi posteggi isolati, ovvero chioschi o strutture similari per la somministrazione di alimenti e bevande, da individuare successivamente con apposito atto in base alla compatibilità viabilistica ed ambientale conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, quali punti di aggregazione collocati all'interno dei parchi in modo da favorire la fruibilità delle aree verdi consentendo il ristoro ai frequentatori dei parchi stessi.

- Nelle more del nuovo regolamento regionale si confermano i posteggi isolati individuati nel precedente piano: "posteggi per la vendita di cocomeri".

- L'installazione dei chioschi è consentita nelle aree e nelle zone cittadine sopra indicate, a valere quale direttiva di indirizzo ai competenti Uffici dell'Ente, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

- a) L'installazione sul suolo pubblico è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non sottragga aree per la sosta degli automezzi e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;
- b) I chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- c) I chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi, comunque nel rispetto del regolamento comunale sull'utilizzo di tali aree;
- d) Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in

adiacenza di fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso.

e) Le installazioni di nuovi chioschi devono conformarsi ai requisiti igienico sanitari, alle procedure di autorizzazione ed alle prescrizioni sulla gestione dell'attività.

- L'eventuale individuazione di ulteriori posteggi isolati presuppone integrazione al presente Piano.

g. Istituzione della sagra della lumaca

In occasione della festa di S. Giovanni il Comune organizza in proprio o tramite l'Associazione Pro Loco, la Sacra della lumaca. L'area individuata per la realizzazione della sagra coincide, di norma, con le vie e piazze del centro storico.

Alla sagra potranno partecipare, oltre ai titolari degli esercizi pubblici aventi sede nell'area suddetta, anche i ristoratori operanti nel resto del territorio cittadino, compatibilmente con la superficie a tal fine resa disponibile.

h. Istituzione del Mercatino dell'artigianato

Con il presente Piano si prevede di istituire il Mercatino dell'artigianato allo scopo di valorizzare il territorio ed incrementare le presenze turistiche attraverso l'organizzazione e la promozione di prodotti del modernariato, dell'artigianato, del collezionismo, dell'ingegno e cose usate. La disciplina sulla sua organizzazione (forme di gestione, caratteristiche, ubicazione, giornate e orari di svolgimento, eventuali vincoli merceologici) verrà stabilita con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, al termine di una fase sperimentale da avviare su proposta della Giunta comunale.

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di manifestazioni e fiere

In attesa della predisposizione dell'area del nuovo parcheggio della stazione le aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere, mercati straordinari specializzati dell'antiquariato o mercatini dell'artigianato sono individuate, oltre che nella periferia cittadina, anche nei seguenti siti:

Piazza della Vita, Corso Centocelle, Via Duca d'Aosta, Via Thaon de Revel, Piazza Saffi, Piazza Leandra, Piazza Calamatta, Piazza Fratti, Via Trieste. L'utilizzo dell'area demaniale di Piazza Della Vita (ex Piazza Degli Eventi) è riservata esclusivamente per importanti manifestazioni che richiedano grandi spazi aperti e limitatamente alla vendita dei prodotti appartenenti al solo settore non alimentare, fatto salvo l'utilizzo delle predetta area solo per lo svolgimento della Fiera denominata "Natale della Città(ex Padellone) e della fiera di Santa Fermina (Patrona della città).

- Quando il nuovo parcheggio della stazione sarà attrezzato per ospitare fiere e mercati straordinari con la realizzazione di stalli predisposti per gli allacci elettrici, idrici ecc la contiguità dell'area con la disponibilità di parcheggi adiacenti, il centro cittadino e il sedime stradale più idoneo costituiranno la soluzione prioritaria per lo svolgimento di tali eventi.

- Le feste, sagre, mostre, mercatini occasionali e manifestazioni in cui è prevalente la finalità promozionale rispetto all'attività di vendita non sono inserite nel presente Piano del commercio su aree pubbliche e verranno disciplinate, avuto riguardo al numero dei posteggi, al settore merceologico, al programma della manifestazione ed all'ubicazione, con apposito provvedimento della Giunta comunale.

- L'attività viene avviata dal soggetto organizzatore per mezzo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella quale sono indicati gli estremi della concessione dell'area e elenco degli operatori presenti. Per le manifestazioni valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico-sanitarie con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

- Gli orari di vendita corrispondono con quelli della manifestazione.

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio itinerante

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

a) per motivi di tutela dei beni storici/artistici ed ambientali, di viabilità e sicurezza stradale nella Zona del Centro Storico come individuata nella Tavola B del vigente P.T.P.R., nonché lungo le strade a scorrimento veloce come individuate nel vigente P.G.T.U.;

b) nelle aree adiacenti al mercato, posteggi isolati e fiere durante il loro esercizio, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 250 misurata dal perimetro dell'area interessata. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate le autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati;

c) c. ad una distanza di mt. 150 dalle aree adiacenti ad ospedali, case di riposo e cura e cimiteri misurata dal perimetro delle stesse.

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale.

Compatibilità delle aree pubbliche

- Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Piano, l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità ai fini del commercio su aree pubbliche è effettuata, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel periodo di vigenza triennale.

PARTE II^

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 Generalità

- Art. 1 Oggetto e fonti normative
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Articolazioni merceologiche

Capo 2 Vicende giuridiche dei mercati

- Art. 4 Istituzione di nuovi mercati, fiere o posteggi isolati
- Art. 5 Modifiche dei mercati e delle disposizioni del Piano del commercio su aree pubbliche
- Art. 6 Trasferimento e soppressione di mercati o posteggi esistenti
- Art. 7 Affidamento in gestione dei mercati

TITOLO II - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' – AUTORIZZAZIONI

Capo 1 Procedure autorizzatorie

- Art. 8 Modalità di svolgimento e autorizzazioni
- Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 10 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Capo 1 Generalità

- Art. 11 Numero massimo posteggi per impresa
- Art. 12 Modalità ordinarie di concessione di posteggi
- Art. 13 Concessione del posteggio: durata, assegnazione, rinuncia, sostituzione, superficie
- Art. 14 Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione
- Art. 15 Registro delle presenze - Graduatorie del mercato
- Art. 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 17 Migliorie
- Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi assegnazione ai precari (spunta)

Capo 2 Tasse e corrispettivi - Sanzioni

- Art. 19 Tributi per l'occupazione del posteggio
- Art. 20 Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 21 Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

TITOLO IV NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Capo 1 Modalità organizzative

Art. 22 Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 23 Indirizzi generali in materia di orari di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Art. 24 Regolazione della circolazione veicolare

Art. 25 Vendita a mezzo di veicoli

Art. 26 Norme igienico-sanitarie

Art. 27 Spese per acqua e luce

Capo 2 Modifiche strutturali

Art. 28 Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e reistituzione dei mercati

Art. 29 Scambio di posteggio

Art. 30 Ampliamento e trasferimento dei posteggi su area scoperta nei mercati non ancora ristrutturati

Art. 31 Ampliamento merceologico

TITOLO V - ATTIVITA' SVOLTE IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Capo 1 Generalità

Art. 32 Disciplina delle attività esercitate in strutture di proprietà comunale (box)

Art. 33 Gestione del punto di vendita in strutture di proprietà comunale (box)

Titolo VI – POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Capo 1 Generalità

Art. 34 Norme generali

Art. 35 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato

Art. 36 Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VI - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Capo 1 Tipologie- Forme di partecipazione

Art.37 Manifestazioni straordinarie

Art. 38 Mercati straordinari specializzati. Modalità organizzative

Art. 39 Mercatino dell'artigianato

Art. 40 Soggetti ammessi alla partecipazione

Art. 41 Gestione esternalizzata

TITOLO VII - COMMERCIO ITINERANTE

Capo 1 Modalità di svolgimento

Art. 42 Vendita su area pubblica in forma itinerante

Art. 43 Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

TITOLO IX - FIERE

Capo 1 Generalità

Art. 44 Disciplina delle fiere

Art. 45 Funzionamento delle fiere

Art. 46 Trasferimento della fiera

Capo 2 Norme in materia di svolgimento delle fiere

Art. 47 Domanda di partecipazione alle fiere

Art. 48 Graduatoria

Art. 49 Concessione di posteggio
Art. 50 Presenze dei concessionari di posteggio
Art. 51 Posteggi riservati ai produttori agricoli

TITOLO XI REGIME SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Capo 1 Disposizioni sanzionatorie

Art. 52 Sanzioni

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 Norme di chiusura

Art. 53 Disposizioni transitorie
Art. 54 Rinvio a disposizioni di legge
Art. 55 Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 Generalità

Art. 1 Oggetto e fonti normative

1. Il presente Regolamento comunale disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, dalla Legge Regionale n. 33 del 18/11/1999 (di seguito indicata come "legge regionale"), come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001 e dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139 ad oggetto: "Adozione del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche" nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.

2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Il Regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo approva. Si rinnova automaticamente in mancanza di modifiche da apportare e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per la prima adozione.

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri periferici, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire l'insediamento dei servizi commerciali per rilanciare e riqualificare i quartieri periferici;
- g) valorizzare e salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 3 Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

- a) alimentari;
- b) prodotti ittici;
- c) fiori;
- d) non alimentari;
- e) produttori agricoli, generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale. Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 114/1998.

2. Su proposta del 60% degli Operatori le aree mercatali possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.

3. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.lgs. 114/1998.

Capo 2 Vicende giuridiche dei mercati

Art. 4 Istituzione di nuovi mercati, fiere o posteggi isolati

1. L'istituzione di nuove aree da destinare a mercato, fiera o posteggi isolati, non previste nel Piano e la soppressione di mercati esistenti, sono disposti dal Consiglio Comunale.

2. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di nuovi mercati, nuove fiere o posteggi isolati il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici: pertanto, le aree non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;

b) i vincoli per determinate zone o aree urbane, previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di sicurezza stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

e) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

3. L'istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati fuori del mercato, avviene facendo riferimento alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, ivi comprese le disposizioni recate dall'ordinanza del ministero della salute 3 aprile 2002, e regionale.

4. Le aree da destinare a sedi di mercato o posteggi isolati fuori del mercato sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Nel relativo provvedimento saranno indicati:

a) ubicazione e denominazione;

b) periodo di svolgimento;

c) numero complessivo dei posteggi e loro superficie;

d) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;

e) numeri di posteggi riservati ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 8/11/1991;

f) settori merceologici dei posteggi.

5. Alla deliberazione di cui sopra è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici e la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 5 Modifiche dei mercati e delle disposizioni del Piano del commercio su aree pubbliche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Associazioni di categoria possono essere disposti i seguenti interventi modificativi non previsti nel Piano vigente:

a) trasferimenti;

b) ampliamenti dell'area complessiva;

c) soppressioni;

c) modifiche delle aree merceologiche;

d) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.

2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e della viabilità che interessano il mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, e comunque in tutti i casi in cui lo richieda il pubblico interesse, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, e sempre previo confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché a livello provinciale quelle ad esse aderenti o facenti parte, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato.

Art. 6 Trasferimento e soppressione di mercati o posteggi esistenti

1. Il trasferimento o la soppressione di un mercato o fiera può essere disposto dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza di almeno il 70% delle concessioni esistenti;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche, lo spostamento dei mercati o la loro soppressione con contestuale ampliamento o istituzione di altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi. In tale evenienza l'assegnazione di nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati soppressi, con scelta effettuata secondo le disposizioni della legislazione regionale vigente, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura del bando pubblico.

3. In caso di trasferimento del mercato in altro sito, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli precedenti.

4. Il trasferimento del mercato è deliberato dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative come sopra definite.

5. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi.

6. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari", formulata sulla base:

a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;

b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..

7. La priorità di scelta è comunque subordinata a vincoli di carattere tecnico--urbanistici che il Comune pone a tutela delle aree di mercato.

8. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

9. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 7 Affidamento in gestione dei mercati

1. Il Comune, tramite il Servizio Sviluppo Locale, previa assunzione dei previsti atti deliberativi, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, con struttura coperta o plateatico attrezzato a soggetti terzi, associazioni a livello regionale, operatori, consorzi, ecc., attraverso appositi capitolati o convenzioni. La possibilità non è estesa ai mercati settimanali.

2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 10 (dieci) anni né inferiore ad anni 5 (cinque).

TITOLO II - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' – AUTORIZZAZIONI

Capo 1 Procedure autorizzatorie

Art. 8 Modalità di svolgimento e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.

3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, il Comune entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, trasmette alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, apposito avviso pubblico con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ad eccezione dei posteggi fuori mercato o isolati. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri previsti in sede di conferenza unificata Stato - Regioni, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs 59/2010.

4. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione specifici, in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire.

5. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata a mezzo raccomandata A.R. o direttamente al Protocollo del Comune, o tramite PEC, entro i termini stabiliti dal bando.

6. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri previsti dal bando.

7. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, fino a un massimo di 20 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

8. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio dato in concessione, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Lazio ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

9. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 114/1998 rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati in ambito regionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.

11. L'attività esercitata nelle stazioni e nelle aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica o in area privata di cui il Comune ha disponibilità. L'individuazione e l'istituzione di nuovi posteggi in aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta dell'autorità competente.

12. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e s.m.i., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

13. In aderenza alle vigenti disposizioni, agli operatori è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. In relazione al subingresso si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della l. r. Lazio 33/1999 e s.m.i.

2. Nel caso di cessazione dell'affidamento in gestione dell'attività, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta del proprietario dell'azienda commerciale e restituzione del titolo autorizzativo da parte del soggetto gestore dell'azienda medesima.

3. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, ai sensi dell'art. 2556 del c.c. consente al subentrante di continuare l'attività del dante causa, sempre che il medesimo abbia provveduto alla presentazione della richiesta di voltura dell'autorizzazione e, in caso di titolarità di posteggio, della relativa concessione.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma precedente, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, per il settore alimentare, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla morte del dante causa.

5. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

6. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico.

7. A seguito dello scioglimento (anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica allo SUAP la reintestazione del titolo, qualora intenda esercitare direttamente l'attività di vendita su area pubblica.

8. In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda per affitto o comodato dovrà essere comprovata l'inesistenza di morosità nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento della tassa di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso, l'Ufficio rimane estraneo rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti private.

Art. 10 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e .s.m.i.;

b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità, a seguito di motivata istanza dell'interessato;

c) decadenza dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

d) revoca del posteggio per mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico.

2. L'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento TOSAP e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

3. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;

b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;

c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.

4. L'ordine di sospensione può essere validamente disposto laddove taluna delle suddette fattispecie sia fatta rilevare espressamente nel verbale di accertamento della violazione, redatto dalla competente Autorità.

5. Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area pubblica all'interno dei mercati e/o su posteggi isolati oltre a quanto indicato nel comma 3, sono

considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

- a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
- b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
- c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
- d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.

6. Per gravissime violazioni di carattere sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per il periodo occorrente per uniformarsi alle prescrizioni violate.

7. Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.

8. La sospensione dell'autorizzazione, per qualunque causa, comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso, pena l'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 114/1998.

9. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato come disposto dalla legge 241/1990 e s.m.i., assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime, o, in caso di mancata presentazione delle memorie difensive entro il termine assegnato, il Dirigente competente conclude il procedimento con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività, oppure con atto di archiviazione.

10 Nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda,,ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Capo 1 Generalità

Art. 11 Numero massimo posteggi per impresa

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R.33/1999, al fine di evitare di costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni impresa non può essere concessionaria o sub-concessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi o tre nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a 100. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

Art. 12 Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi;

2. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti;

3. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 13 Concessione del posteggio: durata, assegnazione, rinuncia, sostituzione, superficie

1. In relazione a quanto previsto in sede di conferenza unificata, in data 5 luglio 2012, si stabilisce che la concessione di posteggio abbia la durata di dieci anni.

2. Alla scadenza, essa è assegnata con le procedure di selezione, in base ai criteri previsti in sede di conferenza unificata, in attuazione al comma 5 dell'art. 70 del D.lgs 59/2010. Nella individuazione dei criteri e dei relativi punteggi, compatibilmente con le disposizioni regionali vigenti al momento della selezione, dovrà essere valorizzata la condizione della regolarità contributiva degli operatori commerciali e dei loro collaboratori.

3. Presupposto soggettivo necessario per l'assegnazione della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla TOSAP e TARSU, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

4. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune, con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo generale del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

5. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore, a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.

6. La superficie massima dei singoli posteggi dei mercati settimanali non può essere superiore a 15 metri quadrati, elevabili a 30 metri quadrati nel caso di utilizzo di auto negozio mobile, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti, regolarmente autorizzati.

Articolo 14 Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico.

2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

3. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale o con la ricevuta di ricezione della S.C.I.A. in originale, nei casi in cui sia prevista.

4. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Art. 15 Registro delle presenze - Graduatorie del mercato

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati e/ o nei posteggi è necessaria l'effettiva partecipazione dell'intestatario del titolo abilitante all'attività, di suo dipendente o collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale presenza

dell'operatore, in ogni caso muniti del titolo abilitante in originale e di valido documento personale di riconoscimento, per l'identificazione da parte degli organi di controllo.

2. Per ogni singolo mercato, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, vengono stilate due distinte graduatorie, nei termini sotto riportati:

- a cura del Servizio Sviluppo Locale è redatta la graduatoria dei titolari di posteggio, denominata "Graduatoria assegnatari", distinta per settori merceologici e per produttori agricoli, aggiornata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

a) Anzianità di presenza nel mercato;

b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

A cura del Comando di Polizia locale è redatta la graduatoria degli operatori spuntisti, denominata "Graduatoria spuntisti" distinta tra operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze nel mercato come definite all' art. 2, lettera m) del presente regolamento.

3. Il Comando di Polizia Locale, ogni 4 mesi, dovrà trasmettere la graduatoria recante le assenze degli assegnatari all'Ufficio Commercio, per gli adempimenti di competenza.

Art. 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori, qualora liberi.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli, assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;

b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese;

c) Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti della medesima tipologia, farà fede la data di spedizione, o di presentazione a mano, della domanda.

3. Gli operatori commerciali non possono partecipare alla spunta per i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali e possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati.

4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 5, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.

5. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale, documentati dai relativi contratti, ai soggetti in possesso del requisito di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo.

6. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

7. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati ai produttori agricoli tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) aziende con il maggior numero di presenze;
- b) anzianità di attività maturata come iscrizione al Registro Imprese;

8. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici.

9. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

10. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

11. Il venir meno della qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione e, di conseguenza, la decadenza del titolo abilitante all'esercizio dell'attività. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 17 Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Dirigente del Settore commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.

2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari (spunta)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori

merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche e dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.

2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta, l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte). Il precario deve fornire i dati sulla regolarità contributiva al Settore Commercio.

3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.

4. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

5. La spunta è effettuata da personale del Comando di Polizia Locale, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.

6. Nell'ambito del mercato l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

7. Nell'ambito del mercato il Concessionario di due o più posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

8. Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare e se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante. Non è consentito, comunque, sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

10. L'agente di Polizia Locale deve verificare la prova dell'avvenuto pagamento della TOSAP attraverso il ritiro e la conservazione della ricevuta quale presupposto essenziale per l'assegnazione del posteggio vacante e per il progressivo aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Capo 2 Tasse e corrispettivi - Sanzioni

Art. 19 Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee di aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o di quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sono soggette al pagamento di un canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune.
3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio risulta assegnato al concessionario.
4. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse, l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento della tassa di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
5. La tassa di occupazione di posteggio è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda: in tal caso il gerente è obbligato in solido.
6. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti ad esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 20 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato, l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare e dunque:
 - a) n. 17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana
 - b) n. 34 assenze per i mercati che si svolgono 2 giorni alla settimana
 - c) n. 52 assenze per i mercati che si svolgono 3 giorni alla settimana
 - d) n. 69 assenze per i mercati che si svolgono 4 giorni alla settimana
 - e) n. 87 assenze per i mercati che si svolgono 5 giorni alla settimana
 - f) n.104 assenze per i mercati che si svolgono 6 giorni alla settimana
 - g) n.121 assenze per i mercati che si svolgono 7 giorni alla settimana
 - h) n. 4 assenze per i mercati che si svolgono 1 volta al mese.
2. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia;
 - b) maternità;
 - c) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali, ad esempio, obblighi elettorali o servizio militare;

2-bis. Oltre quanto stabilito al precedente art. 2, non sono, altresì, computate ai fini della decadenza della concessione, le seguenti assenze effettuate dagli operatori con posteggio assegnato all'interno del mercato ittico per la vendita del pesce:

- a) nelle giornate di lunedì;
- b) nel periodo di fermo biologico stabilito per legge.

3. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'ufficio comunale competente, allegando idonea documentazione, entro il decimo giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo in caso contrario quanto previsto al comma successivo.

4. Qualora il certificato pervenga al protocollo del Comune oltre il termine previsto nel precedente comma, la giustificazione non sarà ritenuta valida e l'assenza sarà conteggiata nel totale dei giorni di non presenza nel mercato/posteggio di riferimento.

5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del relativo periodo.

6. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

7. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione.

8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro i 30 giorni successivi.

9. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento dell'attività.

10. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per il periodo indicato nel precedente comma 1, previa istruttoria di cui al comma 2 dell'art. 44 della L.R. Lazio 33/1999 e s.m.i., la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato, da parte del Responsabile dell'Ufficio Commercio. Essa comporta, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

11. Le concessioni possono essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico: in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, sentiti i diretti interessati.

Art. 21 Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione del posteggio è revocata per omesso versamento dell'intero Canone o Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche annuale, previa verifica da effettuare, d'ufficio, al termine di ciascun anno solare.

2. La revoca sarà disposta a seguito di formale comunicazione di accertamento da parte dei soggetti cui compete la riscossione del canone e/o della TOSAP.
3. Nel caso suddetto si applicheranno, inoltre, tutte le disposizioni previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nonché le disposizioni legislative che disciplinano la materia.

TITOLO IV NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Capo 1 Modalità organizzative

Art. 22 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico indicato nel titolo di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico, nonché dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza, nonché le ricevute di avvenuto pagamento del canone o della TOSAP e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
3. I prodotti esposti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale, disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. I banchi, gli autonegozi mobili e le attrezzature devono essere collocati nello spazio concesso, entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature compresi, ove consentiti, eventuali automezzi. Lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e non devono creare disagio ad altri operatori. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo e molestia e non devono precludere la visuale degli altri banchi. Non devono costituire altresì intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, e passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori nel rispetto delle modalità di raccolta previste dal Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ivi compresa le indicazioni fornite dall'Amministrazione in materia di decoro urbano.

10. E' vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

11. E' vietato danneggiare le sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad esso appartengono pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

13. E' fatto espresso divieto agli operatori di fissare al suolo permanentemente, o in via del tutto episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali impiegati sul posteggio assegnato per l'ordinaria esplicazione dell'attività di commercializzazione.

14. E' fatto obbligo agli operatori di rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi al fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati. Di tali divieti dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto di concessione.

15. Il Comune può determinare il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti in modo che queste possano armonicamente compendiarsi con le caratteristiche architettoniche, urbanistiche e dei contesti ambientali della città. A quest'ultimo fine, gli operatori dovranno concorrere alla progettazione di strutture mobili di vendita sulla base di iniziative e proposte formulate dal Comune nell'ottica di perseguire anche finalità di valorizzazione commerciale.

16. I banchi e le attrezzature utilizzate nell'ambito del mercato devono garantire i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari ai sensi di legge. Entro un congruo termine, da definire a cura della Giunta comunale e previo confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, gli operatori saranno tenuti a dotarsi di banchi ed attrezzature per la vendita che garantiscano i requisiti di sicurezza nonché i requisiti igienico sanitari prescritti dalla Asl.

17. Durante l'orario di vendita non è consentita la presenza di automezzi non adibiti alla vendita sia all'interno del posteggio sia sull'area mercatale. Tale norma non si applica laddove in sede di istituzione del mercato, o di modifica dello stesso, siano stati previsti idonei posteggi.

Art. 23 Indirizzi generali in materia di orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. L'attività di vendita nei mercati deve svolgersi negli orari indicati nell'apposita ordinanza sindacale (ora ordinanza n. 69 del 15/02/2011) con il conseguente rispetto anche delle disposizioni particolari ivi comprese.

2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi conformemente alle disposizioni recate nell'apposita ordinanza sindacale.

3. In caso di autorizzazioni temporanee, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, il Comune favorisce, alla luce della vigente normativa e sentiti gli operatori interessati, lo svolgimento del mercato.

Art. 24 Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.

Art. 25 Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.
2. Gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL , oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - prot. n. 3794 del 12/03/2014.

Art. 26 Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, ed in particolare dall' Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, nonché la presenza di servizi igienici.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS 2002, nonché dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Le stesse responsabilità e gli stessi obblighi fanno carico agli operatori titolari di concessione nei box di proprietà comunale e nei posteggi isolati, fuori dell'area del mercato.

Art. 27 Spese per acqua e luce

1. Ai fini del consumo di acqua e di energia elettrica i banchi o box che utilizzano per proprio uso tali forniture devono essere dotati di apposito contatore.
2. Il consumo generale dell'acqua e dell'energia elettrica viene ripartito fra tutti gli operatori secondo criteri predefiniti, con atto del Dirigente competente.

Capo 2 Modifiche strutturali

Art. 28 Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione dei mercati

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercati.
3. Nelle ipotesi di restituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene in base all'accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sull'area mercatale oggetto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o restituzione vi siano titolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti, previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal Dirigente del competente Servizio, per la valutazione di eventuali esigenze dettate dallo stato di inabilità.

Art. 29 Scambio di posteggio

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio, autorizzato dal responsabile del Servizio competente in materia di commercio, è subordinato ai vincoli di settore merceologico, fatte salve le valutazioni tecniche da parte dei competenti Uffici.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è altresì subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti TOSAP e Tassa smaltimento rifiuti nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
4. L'eventuale autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi non muta i termini di scadenza delle rispettive concessioni.

Art. 30 Ampliamento e trasferimento dei posteggi su area scoperta nei mercati non ancora ristrutturati

1. Il Comune, per i soli mercati non ancora ristrutturati o per i quali non siano ancora concluse le operazioni di trasferimento successive alla ristrutturazione, può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi, fino alla superficie massima consentita, o il trasferimento su altra superficie, qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. Nel momento della ristrutturazione dei mercati, gli operatori che intendono esercitare l'attività, sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti TOSAP e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti TOSAP e TARSU, relativa al periodo precedente l'istanza, dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente.
4. Per i mercati di cui al comma 1, il responsabile del Servizio, su richiesta dell'interessato, sentiti il Responsabile dei servizi tecnici ed il Comando di P.L., autorizza l'ampliamento o il trasferimento del posteggio a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato, e che l'ampliamento o il trasferimento non intralcino il passaggio degli automezzi di emergenza.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 e resta sospeso nel caso di domanda incompleta o di richiesta di chiarimenti e/o di integrazione documentale da parte del competente settore tecnico o del Comando di Polizia locale.

Art. 31 Ampliamento merceologico

1. E' consentita la modifica e/o integrazione del settore merceologico dell'attività.

TITOLO V - ATTIVITA' SVOLTE IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Capo 1 Generalità

Art. 32 Disciplina delle attività esercitate in strutture di proprietà comunale (Box)

1. I Box dei mercati settimanali sono assegnati dal Settore Patrimonio in concessione con apposito disciplinare ed hanno valenza decennale.
2. Il canone dei locali è determinato dai competenti uffici del Settore Patrimonio con apposito provvedimento, sulla base dei parametri e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 33 Gestione del punto di vendita in strutture di proprietà comunale (box)

1. Il concessionario ha l'onere di mantenere i box in buone condizioni e lasciare l'area

antistante libera da ingombri e di rimuovere i rifiuti prodotti, che devono essere riposti nei contenitori appositamente collocati.

2. L'operatore non può eseguire opere o interventi di propria iniziativa, sia all'interno che all'esterno del box, tali da modificare l'aspetto architettonico ed estetico o che, comunque, possano alterare l'uniformità dell'intero complesso mercatale.

3. Il concessionario non può cedere o subconcedere, anche parzialmente, la concessione, tranne nei casi di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o per causa di morte.

4. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati al fine di collegare, in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

TITOLO VI - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Capo 1 Generalità

Art. 34 Norme generali

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall'Amministrazione Comunale con il Piano del Commercio, nelle schede ivi allegate.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale, con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. L'occupazione del posteggio è consentita ai relativi concessionari e resa nota al Comando di P.L., ai fini del controllo e della registrazione delle presenze.

Art. 35 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 36 Decadenza dell'autorizzazione

1. Per la decadenza dell'autorizzazione e di conseguenza, della concessione decennale dei posteggi, si applicano le stesse disposizioni indicate all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. La concessione di posteggio viene inoltre revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando sia in contrasto con le previsioni urbanistiche: nel qual caso si provvederà all'individuazione di una nuova area per l'ubicazione del posteggio, sentite le Associazioni di Categoria.

3. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando ai chioschi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza al presente regolamento ed alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;

d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO VII - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Capo 1 Tipologie – Forme di partecipazione

Art. 37 Manifestazioni straordinarie

1. Il Comune può autorizzare, previo pubblico avviso, manifestazioni commerciali a carattere straordinario nel periodo e con la durata previsti nel programma annuale delle manifestazioni.

2. Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici enogastronomici, per la quale possono essere autorizzati anche prodotti agricoli;

c) nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, o di altra natura da svolgersi nel periodo natalizio, carnevalesco ed estivo, o collegato ad altri eventi rivolti alla promozione turistica del territorio o alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo solidale, nonché quelli finalizzati a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

3. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati in possesso dei requisiti di cui di all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di Occupazione Spazi Aree Pubbliche.

4. Per la realizzazione di tali manifestazioni/eventi il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare la progettazione, organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale nell'avviso pubblico.

5. In occasione della presentazione, da parte di soggetti privati o su iniziativa del Comune, di specifici progetti, devono essere evidenziati:

a) finalità dell'iniziativa;

b) specializzazione merceologiche interessate;

c) spazi richiesti e loro localizzazione;

d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature che dovrà essere corredato da relazione tecnica comprovante, sia per gli aspetti logistici che per le attrezzature impiegate, il rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori e dei visitatori;

e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione al soggetto organizzatore può essere rilasciato anche un unico titolo, indicante il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

6. Nelle suddette occasioni è consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tal caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

7. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dai posteggi e delle aree individuate dal Piano comunale.

Art. 38 Mercati straordinari specializzati. Modalità organizzative

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 139/2003 il Comune può istituire mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi antiquariato, oggetti usati, hobbisti, oggetti da collezione e più precisamente:

- a) Antiquariato cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica **non di interesse storico o archeologico**, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, vintage di accessori di abbigliamento ad esclusione della bigiotteria. Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli con almeno 50 anni, usati e di rigorosa qualità;
- b) Oggetti da collezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, modellismo, soldatini e figurine, onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali.

2. I mercatini possono essere organizzati:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi od Uffici interni;
- b) su richiesta avanzata da associazioni e Imprese (anche individuali), mediante stipula di apposita convenzione e previo avviso pubblico.

3. Per lo svolgimento dei mercati specializzati possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:

- a) area pubblica scoperta messa a disposizione dal Comune
- b) area privata scoperta di cui il Comune abbia la disponibilità.

4. Il Comune può rilasciare l'occupazione anche ad operatori non in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (artigiani, industriali e creatori delle opere del proprio ingegno ecc..) fino ad un massimo di n. 03 (tre) presenze annuali (come da Documento Programmatico) e comunque fino al massimo del 5% sul totale dei posteggi assegnati.

Art. 39 Mercatino dell'artigianato

1. Il Mercatino dell'artigianato, secondo la classificazione contenuta nel Documento Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139, è di tipo a "merceologia esclusiva" essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:

- a) bigiotteria, articoli da collezione ecc..
- b) prodotti dell'artigianato artistico, locale, etnico;
- c) opere dell'ingegno a carattere creativo;
- d) libri e pubblicazioni, inerenti a temi della manifestazione (ad esempio: hobbistica e artigianato, collezionismo, natura, ecologia ed ambiente).

2. Le aree comunali, il numero di posteggi disponibili eventuali specifiche per favorire la diversificazione dell'offerta, la disciplina per la realizzazione del mercatino, saranno indicati con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Il mercatino si svolgerà, di norma, dal 15/6 al 15/9.
4. Con la partecipazione al Mercatino il partecipante assume piena e diretta responsabilità circa l'autenticità e l'originalità degli oggetti esposti.
5. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere: oggetti in oro, argento e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635).; esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali.
6. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere anche: capi di abbigliamento, calzature ecc., fatta eccezione per i medesimi prodotti di creazione artigianale e del frutto dell'ingegno di carattere creativo.

Art. 40 Soggetti ammessi alla partecipazione

1. Per i mercati di cui al precedente articolo possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche - ossia gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – sezione Artigianato e in possesso d'autorizzazione al commercio di tipo B, ai sensi del D.lgs 114/98, nonché operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. Chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, non è iscrivibile alla Camera di Commercio in quanto non definito imprenditore soggetto a registrazione a norma dell'art. 2195 del Codice Civile. Non dovrà, pertanto, essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Commercio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica. E' fatta salva la regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP.
3. I partecipanti possono essere assegnatari di un solo posteggio.

Art. 41 Gestione esternalizzata

1. La gestione esternalizzata delle manifestazioni di cui al presente Titolo, con affidamento in tutto o in parte a soggetti esterni, comporta la stipula di apposita convenzione ed il trasferimento degli obblighi del presente regolamento in capo al soggetto gestore.
2. L'amministrazione comunale potrà affidare l'organizzazione di fiere, mercati ed eventi che richiedano l'intermediazione con soggetti terzi ad un organizzatore individuato attraverso un bando annuale predisposto dal Dirigente competente.
3. Nel bando saranno specificate le manifestazioni, le fiere e gli eventi che l'Amministrazione comunale si propone di realizzare, le caratteristiche delle strutture, le eventuali limitazioni merceologiche e le eventuali scelte tematiche.
4. Tra gli obblighi da inserire nel bando sarà richiesta anche l'organizzazione di eventi senza ritorno economico: in particolare, potrà essere richiesta la realizzazione di mercatini dell'usato e del riuso da effettuare la prima domenica di ogni mese, a rotazione in quartieri diversi individuati dalla Giunta comunale. La partecipazione al mercatino sarà riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

5. Nel bando dovrà essere sempre prevista la prestazione di idonea fidejussione bancaria a carico dell'organizzatore, a garanzia di eventuali danni riscontrati al termine di ciascun evento.

TITOLO VIII - COMMERCIO ITINERANTE

Capo 1 Modalità di svolgimento

Art. 42 Vendita su area pubblica in forma itinerante

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio. L'esercizio dell'attività può essere svolta, con merceologie alimentari e/o non alimentari, con l'utilizzo di un mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

3. L'Amministrazione Comunale, con motivati provvedimenti individua aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di vivibilità, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse.

4. Il titolo consente al titolare, oltre al commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, intrattenimento e svago, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, ove previste, e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

5. Qualora, nel corso dell'attività istruttoria, si accerti l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali per l'esercizio dell'attività, l'ufficio competente procede secondo le vigenti norme in materia di interruzione dell'attività.

Art. 43 Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio itinerante deve essere svolto a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, ma si trovi esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. Le disposizioni si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IX - FIERE

Capo 1 Generalità

Art. 44 Disciplina delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate, secondo i criteri previsti al punto 7.1 della D.C.R. n° 139/2003, con la Deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

2 . Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:

- a) ubicazione e denominazione;
- b) il periodo di svolgimento;
- c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- g) gli estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
- i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

3 . L'eventuale trasferimento temporaneo, per motivi di pubblico interesse, è deliberato con provvedimento della Giunta Comunale.

4 . Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio.

Art. 45 Funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

2 . Le fiere, previa convenzione con il Comune che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nel Piano comunale e possono essere gestite anche da associazioni di categoria e consorzi di operatori.

3 . L'amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.

4. Ogni nuova Fiera sarà disciplinata dalle norme del presente regolamento.

Art. 46 Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.

2 . Il trasferimento di tutta la fiera è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva della fiera. E' disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale , dal responsabile del servizio competente previo aggiornamento della planimetria della fiera a cura degli uffici tecnici competenti.

3 . In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

4 . Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita graduatoria, formulata sulla base:

a) dell'anzianità di presenza nella fiera;

b) dell'anzianità di titolarità dell'autorizzazione;

c) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda che ha priorità di scelta sul titolare pro tempore.

5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Capo 2 Norme in materia di svolgimento delle fiere

Art. 47 Domanda di partecipazione alle fiere

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, i Comuni predispongono per ciascuna fiera, almeno novanta giorni prima dello svolgimento, un avviso pubblico, da pubblicizzare secondo le modalità vigenti, contenente oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi.

2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune in conformità all'apposita modulistica allegata all'avviso pubblico.

3. Le domande devono essere trasmesse con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso pubblico del Comune a pena di esclusione dalla graduatoria.

4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. Il titolare di più autorizzazioni può presentare una sola domanda di partecipazione ad una stessa fiera.

6. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione decennale deve produrre al comune, mediante lettera

raccomandata, fax o direttamente all'ufficio competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli oneri di partecipazione.

Art. 48 Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- c) invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
- d) a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata A.R., dalla data di ricevuta di consegna della PEC, dalla data e numero di protocollo se presentata direttamente all'ufficio competente.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- c) a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata a A.R., dalla data di ricevuta di consegna della PEC, dalla data e numero di protocollo presentata direttamente all'Ufficio competente.

4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzativo con il quale la ditta partecipava alla fiera.

5. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del comune.

Art. 49 Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità quinquennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

2 . In sede di prima applicazione del presente regolamento la concessione quinquennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi.

3. Qualora si rendano disponibili posteggi, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, la concessione di posteggio viene rilasciata agli operatori aventi diritto in base alla graduatoria della stessa fiera: tale concessione avrà durata fino alla data di scadenza della concessione originariamente rilasciata.

4 . Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie agli operatori già titolari di posteggio. Il responsabile del servizio provvede a comunicare loro tale evento, fissando un termine per la presentazione della relativa domanda di miglioria. I posteggi che dopo la miglioria risultassero ancora vacanti sono assegnati seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

5 . Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare al comune sede della fiera l'avvenuto trasferimento della titolarità, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 50 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto nella scheda della fiera e comunque 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di spunta. In caso contrario è considerato assente a tutti gli effetti.

2 . È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3 . Nei casi di cui ai precedenti commi si procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente e non già assegnatario di posteggio, tenendo conto della graduatoria della fiera.

4 . L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità .

Art. 51 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli possono essere riservati appositi posteggi. In tal caso essi sono indicati nella scheda della fiera.

2 . Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza al Comune precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) sede dell'azienda agricola;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) numero presenze effettive nella fiera;

f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;

g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita con la relativa provenienza e le modalità di effettuazione della vendita;

h) quantità di produzione in modo da poter effettuare le dovute verifiche sulla reale provenienza della merce.

3 . Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a A.R., a mezzo della PEC, oppure presentate direttamente all'Ufficio competente. In ogni caso devono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera.

4 . Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento trasmette idonea comunicazione all'interessato entro quindici giorni dall'arrivo in comune, fissando il termine per la regolarizzazione. Le domande non regolarizzate nei termini non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, sono archiviate.

5 . Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;

b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

6. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

7 . I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne abbiano fatto richiesta nei termini suindicati, tenendo conto dell'ordine di graduatoria. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.

8 . In una stessa fiera, uno stesso soggetto può essere titolare di una sola concessione di posteggio.

TITOLO X REGIME SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Capo 1 Disposizioni sanzionatorie

Art. 52 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 così come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.lgs 31.03.1998, n. 114.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme di legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 3/2003.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 53 Autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizione

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione al Servizio Sviluppo Locale ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione così come previsto dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 Norme di chiusura

Art. 54 Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 18 Novembre 1999, data di entrata in vigore della L.R. n. 33/1999.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 55 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Lazio n°33/1999, del Documento programmatico sulle aree pubbliche della Regione Lazio e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.

